

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 aprile 2003 nel procedimento di opposizione n. R-221/2002-4;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Titolare del marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario registrato:	Marchio figurativo «XTREME RIGHT GUARD SPORT» per merci della classe 3 (preparati a uso non medico da utilizzare in occasione del bagno o della doccia; antitraspiranti; deodoranti; tutti contenuti nella classe 3) — Domanda di registrazione n. 1486745
Titolare del marchio o del segno di cui si lamenta la violazione nel procedimento di opposizione:	Wilkinson Sword GmbH
Diritto al marchio o al segno di cui si lamenta la violazione:	Il marchio tedesco «WILKINSON SWORD XTREME» (n. 339 23 715 e 399 45 175) per merci della classe 3 (prodotti per rasatura)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della registrazione della ricorrente
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Insussistenza di un rischio di confusione — Insussistenza di similitudine tra i marchi confliggenti

Ricorso della TeleTech Holdings, Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 13 agosto 2003

(Causa T-288/03)

(2003/C 251/36)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 13 agosto 2003, la TeleTech Holdings, Inc., con sede in Denver, Colorado (USA), rappresentata dagli avv.ti Enrique Armijo Chávarri e Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 28 maggio 2003 della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI emessa nel procedimento R 412/2000-1 e, previo espletamento degli opportuni incombenzi processuali, pronunci a tempo debito sentenza di accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente in via tanto principale che subordinata.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario oggetto della domanda di nullità:	marchio denominativo «TELETECH GLOBAL VENTURES» — marchio registrato n. 134.908, per prodotti delle classi 35 e 38
Titolare del marchio comunitario oggetto della domanda di nullità:	la ricorrente
Soggetto richiedente l'annullamento:	Teletech International S.A. (titolaredel marchio denominativo nazionale «TELETECH INTERNATIONAL») per taluni servizi delle classi 35 (gestione di affari commerciali mediante servizi informatici, di relazioni con clienti e di centri di chiamata telefonici) e 38 (telecomunicazioni)
Decisione della divisione di annullamento:	accoglimento parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso:	accoglimento del ricorso soltanto nella parte in cui la decisione impugnata dichiara il marchio comunitario controverso invalido quanto ai «servizi di assistenza nella direzione di affari consistenti in gestione di impianti e collocamento nei siti»

- Motivi di ricorso:
- violazione dei principi di coesistenza e di equiparazione tra i marchi comunitari e i marchi distintivi nazionali, nonché violazione dei diritti della difesa della ricorrente;
 - annullare l'espresso rifiuto dell'APN opposto tardivamente l'11 giugno 2003 al ricorso precontenzioso proposto dalla ricorrente;
 - condannare la Commissione alle spese.
 - in subordine, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Motivi e principali argomenti

Ricorso della sig.ra Carla Giulietti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 agosto 2003

(Causa T-293/03)

(2003/C 251/37)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 agosto 2003 la sig. Carla Giulietti, residente in Bruxelles, rappresentata dai sigg. P-P. van Gehuchten e J. Sambon, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/6/01 di escludere la ricorrente per mancanza di esperienza professionale, decisione contenuta nella lettera inviata alla ricorrente il 16 ottobre 2002 dalla DG ADMIN;
- annullare la decisione di conferma della commissione esaminatrice 21 novembre 2002;

La ricorrente si è candidata per il concorso generale COM/A/6/01 per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori nei settori delle relazioni esterne e della gestione degli aiuti ai Paesi terzi. Il bando di concorso richiedeva un'esperienza professionale di un livello equivalente a quello corrispondente alle funzioni indicate e di una durata minima di tre anni. Tuttavia, per i dipendenti di ruolo e gli altri dipendenti delle Comunità europee, era specificato che la suddetta esperienza professionale non era necessaria se erano inquadrati nel grado B da almeno tre anni ed avevano portato a termine studi completi di livello universitario.

Al momento di presentare la propria candidatura, la ricorrente ha motivato la propria esperienza professionale facendo riferimento alla sua funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione, per più di tre anni, della Fondazione «Eau pour le Sahel» («Acqua per il Sahel»). Con la decisione impugnata, la commissione esaminatrice del concorso ha escluso la ricorrente perché non possedeva l'esperienza professionale richiesta.

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere che la clausola relativa all'esperienza professionale avrebbe violato il principio di parità di trattamento in quanto un'esperienza del genere è richiesta solamente per i candidati esterni, mentre non è richiesta per i candidati che sono già dipendenti di ruolo o altri dipendenti delle Comunità europee. Essa asserisce altresì una violazione del principio di legalità nonché un errore manifesto di valutazione in sede di applicazione, da parte della commissione esaminatrice, della clausola relativa all'esperienza professionale.